



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC 3

Roma,

Alle Direzioni Marittime
TUTTE

Capitanerie di porto
TUTTE

Associazioni nazionali
di pesca sportiva

e, p.c. Comando Generale
del Corpo
delle Capitanerie di
porto
Reparto II
Reparto III - CCNP

Reparto Pesca
Marittima del
Corpo delle
Capitanerie di porto
SEDE

OGGETTO: Modalità, termini e procedure per l'attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, ai sensi del decreto direttoriale n.0194803 del 27 aprile 2026.

La presente nota circolare riassume gli adempimenti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere rispettati da coloro che intendono esercitare la pesca sportiva e ricreativa e, da ultimo, definisce modalità, termini e procedure per l'attuazione del nuovo sistema europeo di rendicontazione delle attività di pesca sportiva e ricreativa, da effettuarsi mediante l'utilizzo del sistema elettronico di registrazione e dichiarazione delle catture (denominata *RecFishing*), adottato col decreto citato in oggetto.

Premessa

In via preliminare, si ritiene utile richiamare il quadro generale delle disposizioni che disciplinano l'attività di pesca non professionale (in particolare sportiva o ricreativa), che costituisce il primo e sempre vigente inquadramento della materia. Nei paragrafi successivi saranno trattate le ulteriori disposizioni di dettaglio applicabili in questo contesto, anche alla luce di recenti interventi normativi.

Al riguardo, si fa riferimento all'**articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4** che definisce la pesca non professionale come quella attività che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. La norma citata *vieta la vendita e il commercio dei prodotti*

della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il competente Ministero non ne disponga comunque il divieto. Il medesimo articolo consente infine la pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi simili soltanto ai maggiori di anni sedici.

Ulteriormente, si cita l'**articolo 128-bis del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639**, il quale stabilisce che la pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea e senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, consentiti solo per finalità diverse dalla pesca. La norma, infine, vieta al pescatore sportivo subacqueo di raccogliere coralli o molluschi e consente di trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Da ultimo, si rinvia agli articoli **dal 137 al 144 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639**, che pongono norme di dettaglio rispettivamente in tema di attrezzi individuali e non individuali consentiti; rispetto della distanza da unità da pesca professionale in esercizio; limitazioni all'uso degli attrezzi consentiti; limiti di cattura; mezzi nautici consentiti e regole per lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Comunicazione di pesca sportiva e ricreativa

Fermo restando il quadro di norme sopra descritto, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 (*"Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare"*), tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare devono effettuare una comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l'area riservata del sito "SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale" del MASAF.

Il servizio è, notoriamente, rivolto a tutti coloro che intendono praticare la pesca sportiva e ricreativa in mare e alle associazioni di settore, delegate a comunicare ed aggiornare i dati dei propri associati.

L'attestazione dell'avvenuta comunicazione è necessaria per poter esercitare la pesca (c.d. tesserino di pesca sportiva e ricreativa) ed ha la validità di 1 anno (anno legale). Il tesserino può essere rinnovato eseguendo annualmente la necessaria comunicazione. Le comunicazioni effettuate con scadenza prorogata sino al 30 aprile 2026, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero www.masaf.gov.it, del decreto direttoriale numero.0194803 del 27 aprile 2026, dovranno essere rinnovate per il corrente anno.

Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso

La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere esercitata invece solo previo rilascio di un nulla osta, a cura dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell'unità da diporto interessata, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla scadenza.

Il nulla osta per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere richiesto solo dai pescatori sportivi e ricreativi che abbiano già effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del relativo tesserino, oppure dagli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell'istanza.

Al fine di monitorare le quote di cattura del tonno rosso, il nulla osta è rilasciato per l'unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere. Esso consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del tonno rosso per tutti i soggetti presenti e non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ha presentato l'istanza.

Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima

del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura, utilizzando l'apposita modulistica.

Pesca sportiva e ricreativa del pesce spada

In analogia a quanto sopra indicato per la pesca del tonno rosso, le vigenti disposizioni prevedono il rilascio, a cura dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione ricade il porto base dell'unità da diporto interessata, di uno specifico nulla osta, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla scadenza, anche per la pesca del pesce spada.

Anche in questo caso, il rilascio del nulla osta è richiesto a tutti i pescatori sportivi e ricreativi che abbiano effettuato la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa e siano quindi in possesso del tesserino, nonché agli organizzatori di gare, che possono richiedere il nulla osta per tutte le unità partecipanti, elencandole nell'istanza.

Il nulla osta è rilasciato per l'unità da diporto e non può essere ottenuto per barche straniere e consente lo svolgimento dell'attività di pesca a tutti i soggetti presenti a bordo, a prescindere dalla presenza a bordo del soggetto che ha presentato l'istanza.

Al termine della battuta di pesca e prima del rientro in porto, il pescatore è obbligato a comunicare con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura di pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina. Inoltre, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura, utilizzando l'apposita modulistica.

Pesca sportiva e ricreativa col palangaro

Come noto, la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro è un'attività regolamentata con l'obiettivo di tutelare le risorse ittiche e garantire una pesca responsabile. Le vigenti norme prevedono una specifica autorizzazione per l'uso di questo attrezzo da pesca, rilasciata dall'Autorità marittima, indipendentemente dal luogo di residenza del richiedente. L'autorizzazione ha validità annuale (anno solare).

L'obbligo di richiedere l'autorizzazione è rivolto ai pescatori sportivi e ricreativi interessati a praticare la pesca con il palangaro che hanno già effettuato preventivamente la comunicazione di pesca sportiva e ricreativa al MASAF, prevista dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

La validità dell'autorizzazione è quindi subordinata alla effettiva validità della comunicazione al MASAF e può essere negata o revocata qualora siano accertate violazioni amministrative al **decreto ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024** e successive modifiche ed integrazioni.

L'utilizzo dell'attrezzo palangaro è vietato per la pesca di tutte le specie bersaglio altamente migratorie (es. tonno rosso e pesce spada). I pescatori autorizzati, infine, provvedono ad apporre apposita marcatura che riporta il numero di autorizzazione sugli attrezzi utilizzati per la pesca.

Uso dell'applicazione elettronica RECFISHING

Come previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, la Commissione europea ha recentemente sviluppato una applicazione (denominata "RecFishing") che permette di rendicontare le catture e i rilasci nell'ambito della pesca ricreativa, permettendone l'utilizzo ai Paesi membri richiedenti.

Conseguentemente, questa Amministrazione (col decreto direttoriale numero 0194803 del 27 aprile 2026 ha recepito il sistema elettronico europeo di registrazione e dichiarazione delle catture, per le finalità di cui all'articolo 55 del citato regolamento, pur continuando a raccogliere le comunicazioni regolate con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

In ragione di quanto precede, le persone fisiche, di età maggiore ai 16 anni, che praticano la pesca sportiva o ricreativa subacquea o mediante l'impiego di unità da diporto, devono anche registrarsi tramite l'applicazione *RecFishing*, disponibile sul *Google Play Store* e *Apple Store*, seguendo i seguenti passaggi:

Gli interessati devono procedere al *download* dell'applicazione *RecFishing* e alla successiva registrazione tramite il portale *EU Login*, accessibile direttamente dall'applicazione.

1. Al termine della procedura di registrazione, nella sezione "*Profilo*" della App, verrà generato un codice *RecFishing*.
2. Il codice *RecFishing* dovrà essere inserito in fase di rilascio o rinnovo del tesserino pescatori nazionale (area riservata del sito "SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale" del MASAF).
3. Le associazioni potranno registrare i propri associati, purché rispettino quanto previsto ai precedenti punti.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell'applicazione di cui trattasi, si precisa che al termine della fase di registrazione, ciascun utente è tenuto a seguire le seguenti disposizioni applicative:

- a) La rendicontazione delle catture e dei rilasci è riconducibile alla singola persona, che dovrà inserire nel *RecFishing* esclusivamente le specie elencate al comma 3 del decreto direttoriale n. 0194803 del 27 aprile 2026
- b) L'apertura della "*Sessione di pesca*" sull'applicazione *RecFishing* deve essere contestuale all'inizio della battuta di pesca.
- c) La dichiarazione delle catture delle specie, di cui alla precedente lettera a), deve essere effettuata prima del rientro in porto e, in ogni caso, non oltre le ore 23:59 del giorno in cui è avvenuta la cattura.

Al fine di garantire supporto tecnico e assistenza agli utenti, la Scrivente ha attivato un sistema di *help desk* al seguente indirizzo e-mail: censimentopescaportiva@masaf.gov.it.

Da ultimo, per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile consultare la pagina delle FAQ raggiungibile al sito web dedicato: <https://www.controllopesca.politicheagricole.it/>.

Le Autorità marittime in indirizzo, ai fini della corretta applicazione delle norme sopra richiamate, sono invitate a curare la massima diffusione della presente nota presso i propri Uffici dipendenti e pescatori interessati, singoli o associati, mediante l'impiego di ogni idoneo strumento di pubblicità.

LA DIRETTRICE GENERALE

Graziella Romito

Firmato digitalmente ai sensi del CAD